



[Indietro](#)

Pubblicato il 16/05/2018

**N. 00254/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00578/2018 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale
578 del 2018, proposto da

Ortofresco di Baccheretti Rossella, Orso
Ghiotto di Giambattista Remo, Albero del
Pane di Bonsignori Claudia, S.A.M. S.a.s.
di Caracciolo S. & C., Falanga Lorianò
Pescheria, Si.Da S.r.l., Autoricambi
Gennari Angiolo di Quadelli Fabio & C.
S.a.s., Hair Studio di Raffaella Teleschi,
Renè Olivier Rosignano di Renato Rosini
& Marwen Bejaoui S.a.s. e C., Macelleria
Giorgi Alessandro, Capone Marianna,

Melograno di Lotti Francesca,
Tabaccheria Gennari Alessandro
Profumeria - Giocattoli - Superenalotto,
Gestione Mare S.n.c. c/o Stabilimento
Balneare Pancaldi Acquaviva, Giampa'S
Bar di Ghilarducci Giampaolo, Macelleria
di Cellieri Gabriele, Del Greco Martin,
Alessandro Parrucchieri di Alessandro
Rela, Boutique il Quadrifoglio di
Castagnoli Donatella, Pasticceria
Caffetteria Accademia di Lo Coco
Massimo, Yogurteria Desserteria Fiori
Rosa di Gasparri Michele, Ristorante
Pizzeria Sestante A.V.G.A. S.n.c. di
Cervone Antonio & C., Chalet "La Perla
del Gusto" di Ciabattari Monica S.r.l.,
Eden di Eva di Salvadori Eva Istituto di
Bellezza, Giostra del Tato di Gerardi
Claudio, Baracchina Bianca di Inveni S.r.l.,
Antico Forno di Calugi Roberto e C.
S.a.s., Grotta Blu di La Bruna Andrea,
Ricali S.r.l., Bagni Nettuno S.r.l.,
Carambola S.r.l., Caprilli S.r.l.S., Tabacchi -
Cartoleria - Profumeria Lumini Virginia,
Modiv Parrucchieri di Ilaria Cipriani &
Veronica Lombardi, Ristobalda S.a.s. di
Baldi Jacopo & C., Stabilimento Balneare
Riuniti Pancaldi Acquaviva S.p.A., Rosso

Pomi D'Oro di Sarti Cinzia, Beni B. di Luigi Brigida, Circolo Arci S. Jacopo A. di Sorco, Remake di Fornaciari Andrea, Ottica Odello di Laura Odello, Gloria Acconciature di Guerrieri Gloria, Pinsalab di Macrì Raffaele, Circolo il Bimbo, Ristorante il Cassettone della Nonna di Musetti Francesca, La Coccinella di Sonia Vellere, Pizza Alla Brace S.r.l., Stefano Chiarini, Grattachecca Ermat Mica, Panificio di Matteini Giuliano, Jocardà S.r.l.S., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Dello Sbarba, Nicola Quaglierini, Gabriele Sandrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gabriele Sandrelli in Firenze, via Dè Conti 3;

contro

Comune di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Abeniacar, Lucia Macchia, Maria Teresa Zenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Tirrenica Mobilità Società Cooperativa,

rappresentata e difesa dagli avv. Carmelo D'Antone e
dall'avv. Enrico Bottone con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Deliberazione della Giunta Comunale di Livorno n. 134 del 9 marzo 2018 avente ad oggetto “Realizzazione e gestione di un nuovo sistema di sosta a pagamento-approvazione progetto-Istituzione zona di particolare rilevanza urbanistica (ZPRU) e zona a sosta controllata (ZSC) “mare” - estensione ZSC “F” e “R”-Tariffe, orari e modalità di fruizione degli stalli di sosta primo lotto “J” e “K”, con tutti i suoi allegati;
- della Determinazione dello Staff Tecnico Infrastrutture Pubbliche del Comune di Livorno n. 1907 del 15 marzo 2018 avente ad oggetto “Realizzazione e gestione di un nuovo sistema di sosta a pagamento. Approvazione progetto esecutivo primo lotto J e K.”, con tutti gli allegati;
- della Deliberazione della Giunta Comunale di Livorno n. 205 del 30 marzo

2018, avente ad oggetto “Disciplina della circolazione nel centro abitato- parziale modifica al disciplinare”, nei limiti dell'interesse degli istanti;

- nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa e nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, la Decisione della Giunta comunale di Livorno n. 219 del 26 agosto 2016, le Decisioni della Giunta comunale di Livorno n. 102 del 24 marzo 2017 e n. 161 del 30 maggio 2017, la Deliberazione della Giunta comunale di Livorno n. 405 del 29 giugno 2017, la Determinazione n. 5750 del 7 luglio 2017, la Determinazione dirigenziale n. 8924 dell'8 novembre 2017, la Convenzione per la Concessione della realizzazione e gestione di parcheggi pubblici a pagamento tra il Comune di Livorno e la Tirrenica Mobilità Società Cooperativa, sottoscritta in data 22 febbraio 2018, citata nella Determinazione n. 1907 del 15.3.2018 ma ignota agli istanti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Livorno e di Tirrenica

Mobilità Società Cooperativa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 il consigliere Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

-che, già in astratto, appare non sussistente nella fattispecie il requisito del periculum in mora, in considerazione della natura essenzialmente patrimoniale del pregiudizio paventati dai ricorrenti e della possibilità di una tutela in via risarcitoria;

-che, comunque non appare adeguatamente concretizzato il presunto pregiudizio che dovrebbe derivare alle strutture commerciali ricorrenti dall'aumento degli spazi per la sosta a pagamento nelle immediate vicinanze (circostanza che potrebbe anzi determinare una più facile accessibilità

della clientela agli esercizi commerciali);
-che il potere esercitato dalla Giunta comunale di Livorno appare giustificato dalla previsione di cui all'art. 7, 9° comma del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e si inserisce in un contesto procedimentale complesso che ha portato alla concretizzazione della necessità (già prefigurata dalla vigente programmazione del traffico) di aumentare gli spazi destinati alla sosta a pagamento, una volta individuato il gestore del servizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), respinge l'istanza cautelare.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre ad IVA e CAP, per ciascuna delle parti costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Consigliere

L'ESTENSORE

Luigi Viola

IL PRESIDENTE

Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO